



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2014, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria;

contro

il Comune di Botricello, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 32 dell'8 dicembre 2013 del Consiglio comunale di Botricello, con la quale è stata stabilita l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2013, modificando l'aliquota in vigore per l'anno 2012;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 marzo 2014 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato

- che il contraddittorio è integro e che l'istruttoria è completa;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugna la deliberazione n. 32 dell'8 dicembre 2013, pubblicata in data 17 dicembre 2013, con la quale il Consiglio comunale di Botricello, per l'anno 2013, ha fissato allo 0,80% l'addizionale comunale Irpef, modificando l'aliquota in vigore per l'anno 2012;
- che il Ministero ricorrente deduce tre motivi di ricorso con i quali rileva:
 - 1) la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'art. 8 del d.l. n. 102/2013;
 - 2) incompetenza, carenza di potere, violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;
 - 3) violazione dell'art. 3 della legge n. 212/2000;

Considerato

- che deve essere affrontata in via preliminare la questione inerente l'interesse a ricorrere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoposta alla parte costituita ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;
- che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è disposta con regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- che, pertanto, risulta applicabile alla fattispecie la norma di cui al comma 4 del richiamato art. 52, secondo la quale *“Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”*;

- che, a giudizio del Collegio, la norma delinea un'ipotesi di legittimazione straordinaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che la possibilità di impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, conferita al Ministero dalla norma richiamata, prescinde necessariamente dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo ad esso, che determini l'insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all'impugnazione, giacché l'attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso;

Considerato, inoltre, riguardo al merito,

- che la delibera impugnata, che ha variato l'aliquota dell'addizionale Irpef per l'anno 2013, è stata adottata dal Consiglio comunale di Botricello in data 8 dicembre 2013;
- che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che l'art. 8 del d.l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;
- che il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 novembre 2013 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra ed è, quindi, illegittima;

- che, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, restando assorbiti i motivi non esaminati;

- che, attesa la relativa novità delle questioni trattate e tenuto conto della qualità delle parti, appare equo compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la deliberazione impugnata.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 marzo 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)